DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIQUOTE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SU TALUNI PRODOTTI PETROLIFERI E DELL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS METANO USATO COME COMBUSTIBILE

Art. 3

Fino alla data del 31 dicembre 1992 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, salva, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le cessioni e le prestazioni previste nelle medesime disposizioni. Al relativo onere, valutato in lire 33 miliardi in ragione d'anno, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Versione in vigore dal 29 gennaio 1989, non più in vigore dal 30 marzo 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile
Estremi	Decreto-legge 27 gennaio 1989, n. 21
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-aliquote-dell-imposta-sul-valore-aggiunto-1989/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it